

Dedotto ciò a pubblica notizia
si aggiunge .

I.

Che non sarà Offerta alcuna ammessa tanto all' Asta , quanto a Polizze segrete , senza l' Avallo di Sigurtà provatamente idonea , o senz' altra valida documentata cauzione .

II.

Che ogni oblazione , le Schede segrete eziandio presentabili per giorni tre susseguenti a quello della Deliberazione , e non minori del sei per cento d' Aumento sopra l' importare dell' offerta che sarà stata accolta sull' Incanto ; le obbligazioni delle Sigurtà , ed i Certificati relativi dovranno presentarsi in Carta bollata , giusto al prescritto dalla Legge 11. Settembre 1802. , e dalla Legge Generale di Finanza 17. Luglio 1805. Titolo V. Sezione Seconda .

III.

Che le obbligazioni non dovranno contener Condizioni contrarie alle Leggi in vigore , ed ai patti normali , sotto dichiarazione che si terranno per non apposte , e che nullameno sarà nel restante tenuto l' offerente in obbligazione .